

PREMESSO CHE:

il Comune di Lusciano è proprietario di un immobile identificato al N.C.E.U. della Provincia di Caserta al Foglio 2 part. 5142, sito in via Boccaccio e denominato Plesso B;

il bene immobile attualmente è adibito al seguente uso: Edilizia Scolastica;

con la Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____ è stato deciso di attribuire mediante contratto di comodato d'uso gratuito il bene in oggetto per il seguente periodo di tempo (2 anni);

con la Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____ è stato approvato lo schema di contratto di comodato che disciplina i rapporti giuridici tra comodante e comodatario per l'intera durata del rapporto giuridico;

Considerato di dover provvedere, in attuazione all'atto amministrativo autorizzativo a stipulare il relativo contratto di comodato;

TUTTO CIÒ PREMESSO**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Lusciano concede in comodato al "Liceo Scientifico Statale "G. Siani" di Aversa che, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, accetta, il bene immobile contraddistinto N.C.E.U. della Provincia di Caserta al Foglio 2 part. 5142, sito in via Boccaccio e denominato Plesso B;

Art. 2 - DURATA

Il contratto di comodato viene stipulato per il seguente periodo: (2 anni).

Il comodatario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto e si impegna a liberare il bene alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti rappresentano nel presente atto negoziale che la causa concreta del contratto di comodato è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità statutarie ed esclusive dell'ente senza scopo di lucro.

Art. 3 - FINALITÀ

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto del seguente contratto e per le finalità proprie dell'istituzione scolastica escludendone qualsiasi uso diverso, anche se temporaneo.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna:

- a mantenere il bene in perfetto stato di efficienza e conservazione utilizzandone con la dovuta diligenza ed attenzione e prestando la vigilanza necessaria;
- a far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di utilizzo del bene previste dal presente comodato e dal regolamento di gestione dei beni comunali.
- a porre in essere ogni intervento di spesa inerente agli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari nel caso di danni causati direttamente dai propri dipendenti o dalla propria utenza.

Art. 5 - ONERI DEL COMODATARIO

Le spese di gestione del bene, tutte, nessuna esclusa, (*consumi di energia elettrica, gas metano, acqua ed altri connessi funzionalmente*), sono a carico del comodatario. A tal fine il comodatario provvederà entro 30 giorni alla volturazione a suo nome dei contratti di servizio e di erogazione.

Qualora guasti o usuramento avvenissero per mancante/intempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzioni del Comune da parte del comodatario di guasti o necessità di manutenzione straordinaria, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese.

Sono altresì a carico del comodatario la tempestiva segnalazione scritta all'ufficio manutenzione del Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene, nonché le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario del bene, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il comodatario medesimo e i propri collaboratori o incaricati.

Art. 6 - DIVIETO DI SUBCOMODATO

Il comodatario non potrà concedere in godimento a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - RISOLUZIONE / RECESSO DEL COMODATO

Le parti di comune accordo in ragione della finalità per la quale il contratto è stato stipulato convengono che è vietata qualsiasi destinazione, od utilizzo del bene, anche parziale, diversa da quella prevista nel presente atto.

Le parti convengono quindi che l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, è contrario alla causa concreta del contratto e costituisce gravissimo inadempimento contrattuale; a tal fine l'inadempimento costituisce avveramento di condizione risolutiva del contratto.

Il comodante ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il comodante non utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene, ovvero lo abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Le parti convengono che, in attuazione dell'art. 1809, comma 2 c.c., il comodante potrà, altresì, ottenere la restituzione dell'immobile prima della scadenza contrattuale, al fine del suo utilizzo per gravi di particolare interesse del comodante che, in questa evenienza la richiesta di restituzione del bene dovrà esplicitare le ragioni della medesima; in questo caso il bene dovrà essere restituito, purché sia possibile, entro (...) giorni, ovvero nel tempo che secondo la fattispecie del caso sia quello necessario alla restituzione del bene secondo parametri di collaborazione e buona fede.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il comodatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dell'immobile oggetto del presente contratto, salvi i casi relativi ad incidenti o danni a cose e persone che dovessero verificarsi per inadempienze o violazioni convenzionali attribuibili al Comune ai sensi del presente contratto.

A tale scopo il comodatario stipula apposita polizza assicurativa per la durata del presente contratto.

La predetta polizza dovrà comprendere anche il danneggiamento a cose in uso, in consegna, o custodia di proprietà del Comune.

Copia della polizza sarà depositata presso il Comune.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rendono applicabili gli artt. 1803 e ss. c.c., che disciplinano il contratto di comodato.